



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero presso la sala delle adunanze consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, in videoconferenza ed in presenza ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza", approvato con atto C.C. 09/2022, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2. BARBIERI FABIO - Assessore	Sì
3. BONETTO GIANFRANCO - Consigliere	Sì
4. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Giust.
5. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
6. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Giust.
7. FORTIS ANDREA - Consigliere	Giust.
8. GNUVA GRAZIELLA - Vice Sindaco	Sì
9. GUERRA SERGIO - Consigliere	Giust.
10. MODENESE GIOVANNI - Consigliere	Sì
11. TESTA GIUSEPPE - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Signor **Dr. Giovanni Boggi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Dato atto che ARERA:

- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, volti alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione dei cittadini riguardo i rifiuti dispersi nei mari, nei laghi e nei fiumi ed in aggiunta ha istituito il conto perequativo finalizzato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- con deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio – biennio 2024-2025.

Preso atto che:

- il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n. 13, ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – biennio 2024-2025 dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR2 tra cui anche il PEF del Comune di Craveggia, il quale è stato approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza.

Considerato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata con il gettito della tariffa la copertura integrale dei costi di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di

gestione (quota variabile), determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;

- le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
 - per le utenze domestiche sulla base della superficie e del numero dei componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, distinte in n. 21 categorie così come disposto dal D.P.R. 158/1999.

Richiamata la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione del settore dei rifiuti urbani introducendo le due componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 133/R/RIF del 01/04/2025 che ha disciplinato la nuova componente perequativa UR₃, pari ad € 6,00 euro/utenza per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025 (c.d. Bonus Sociale TARI) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione all'interno del Piano Economico Finanziario, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento.

Preso atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2024, che prevede che determina un limite massimo tariffabile all'utenza di € 299.112,00 secondo una suddivisione in parte fissa per € 129.289,00 e in parte variabile per € 169.823,00;

Dato atto che il suddetto limite non tiene conto delle seguenti detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 a contenimento delle tariffe:

- contributo MIUR: € 176,00, applicato per la riduzione della parte fissa della tariffa.

Preso atto che il costo complessivo tariffabile è quindi pari a € 299.112,00 di cui € 129.289,00 in parte fissa e € 169.823,00 in parte variabile e che la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche non domestiche è avvenuta seguendo criteri razionali quali, per la parte fissa, in relazione al numero delle utenze e, per la parte variabile, in relazione alla produzione presunta di rifiuti calcolata sulle superfici occupate e sui Kd di riferimento per ciascuna categoria.

Evidenziato che a copertura dei restanti costi del Piano Economico Finanziario viene utilizzata la quota ricavi CONAI per € 7.210,00.

Atteso che sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra riportato e della metodologia di calcolo tariffario di cui al D.P.R. 158/99 applicata alla più recente ed aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2025 suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerata la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97

Di definire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze di pagamento:

- 30.11.2025 per la rata di acconto o unica soluzione
- 31.01.2026 per la rata di saldo.

Considerato che l'articolo 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992; esso, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo.

Richiamato l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, così come modificato dall'art. 43 c. 11 del D.L. 50/2022, che dispone: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del servizio economico finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.06.2025;

Con voti unanimi favorevoli, espressi dai n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti, nelle modalità di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di definire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze di pagamento:
 - 30.11.2025 per la rata di acconto o unica soluzione
 - 31.01.2026 per la rata di saldo.
- 4) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5%.

5) Di dare inoltre atto che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo le componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- € 6,00 euro/utenza per la componente UR₃ per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025 (c.d. Bonus Sociale TARI).

6) Di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente. Inoltre: Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7 su n.7 presenti e votanti espressi per alzata di mano DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : GIOVANOLA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Giovanni Boggi

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 14/10/2025 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2025 al 29/10/2025 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 14/10/2025

Il Messo Comunale
Maini Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il funzionario incaricato